

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 ottobre 2020


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA	
<p>LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n. 35.</p> <p>Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008. (20R00232)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 9 giugno 2020, n. 37.</p> <p>Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017. (20R00234)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 3</p>
<p>LEGGE REGIONALE 9 giugno 2020, n. 36.</p> <p>Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020. (20R00233)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 2</p>	<p>LEGGE REGIONALE 12 giugno 2020, n. 38.</p> <p>Autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (20R00235)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 6</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 16 giugno 2020, n. 39.</p> <p>Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020. (20R00236)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 7</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 40.</p> <p>Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali. (20R00327)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 9</p>





REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n. 35.

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture «Codice dei contratti pubblici») e, in particolare, l'art. 24;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'art. 19-*quaterdecies*;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. La legge regionale n. 73/2008 valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;

2. L'art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

3. L'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148/2017 convertito dalla legge n. 172/2017, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge pro-

fessionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: «La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti»;

4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;

5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla legge regionale n. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);

6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l'applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l'introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.

Art. 2.

Acquisizione di servizi professionali

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 ottobre



2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le altre, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'art. 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 3.

Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 73/2008

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è abrogato.

Art. 5.

Applicazione degli articoli 2 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della delibera della giunta regionale contenente le linee guida di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00232

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2020, n. 36.

Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), e l'art. 11, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana);



CONSIDERATO
quanto segue:

1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, intervenire sulle disposizioni della legge regionale n. 13/2020 che individuano i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale medesima, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della legge regionale n. 13/2020 svolto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della l.r. 13/2020

1. Il titolo della legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana) è sostituito dal seguente: «Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana».

Art. 2.

Modifiche al preambolo della l.r. 13/2020

1. Il terzo Visto del preambolo della legge regionale n. 13/2020 è sostituito dal seguente:

«Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);»

2. Al punto 1 del preambolo della legge regionale n. 13/2020 le parole:

«organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore».

Art. 3.

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2020

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020 le parole:

«delle organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore».

Art. 4.

Soggetti beneficiari.

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2020

1. L'art. 2 della legge regionale n. 13/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Soggetti beneficiari*). — 1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale o, nelle more della sua istituzione, in uno dei registri regionali, che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all'art. 1.».

Art. 5.

Contributi per l'anno 2020.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2020

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2020 le parole: «, entro il 31 marzo 2020,» sono soppresse.

Art. 6.

Domande di concessione.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2020 le parole: «per le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00233

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2020, n. 37.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 giugno 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), v), z), e l'art. 69, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);



Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. A seguito dei risultati dell'attività di monitoraggio degli effetti applicativi della legge regionale n. 3/2017, effettuata con riferimento ai primi due anni dalla sua entrata in vigore, è emerso che essa ha avuto un'applicazione molto limitata.

2. È stato istituito un apposito tavolo tecnico di confronto con i comuni e con i professionisti del settore al fine di comprendere le criticità ed individuare eventuali soluzioni, valutando conseguentemente l'opportunità di apportare modifiche al testo normativo.

3. È sempre più sentita la necessità di dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014 e nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT).

4. È emersa, altresì, la necessità di procedere a modificare la legge regionale n. 3/2017 per favorirne una maggiore applicazione sul territorio regionale, tenendo conto delle criticità emerse in fase di prima applicazione.

5. Si ritiene a tal fine opportuno prevedere l'obbligo per i comuni di applicare una riduzione minima del 50 per cento degli specifici oneri previsti dall'art. 83, comma 5 della legge regionale n. 65/2014.

6. Si ritiene altresì opportuno ampliare il campo di applicazione della legge regionale n. 3/2017 includendo anche gli immobili per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria o applicate le specifiche sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, nonché, limitatamente alla riduzione degli oneri, gli immobili soggetti ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo.

7. Si ritiene, inoltre, al fine di favorire la realizzazione degli interventi consentiti, di innalzare il premio volumetrico in rapporto alla prestazione sismica e rimodulare contestualmente la prestazione energetica richiesta.

8. Si ritiene infine opportuno ampliare il campo di applicazione della presente legge anche al recupero degli immobili, aventi qualsiasi destinazione d'uso, in condizioni di abbandono e degrado, situati nei centri storici dei comuni ubicati nelle aree interne, prevedendo in tali casi il solo abbattimento degli oneri di urbanizzazione.

APPROVA
la presente legge

Art. 1.

Estensione del campo di applicazione della legge regionale n. 3/2017. Modifiche al titolo della legge regionale n. 3/2017

1. Il titolo della legge regionale n. 3/2017 è sostituito dal seguente: «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014.».

Art. 2.

Estensione del campo di applicazione della legge regionale n. 3/2017. Modifiche alla rubrica del capo I della legge regionale n. 3/2017

1. Nella rubrica del capo I della legge regionale n. 3/2017 le parole: «nel territorio rurale» sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/2017

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2017 le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data».

2. La lettera *a*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2017 è soppressa.

3. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2017 è sostituita dalla seguente:


«*b*) agli edifici che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera *c*) della legge regionale n. 65/2014, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall'art. 2, comma 6-ter;».

Art. 4.

Interventi ammessi. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/2017

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è sostituita dalla seguente:

a) al 15 per cento della superficie utile (SU) legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica e, contestualmente, interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica D ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali



per la certificazione energetica degli edifici), da ora in poi denominato «decreto ministeriale linee guida», ferma restando l'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), da ora in poi denominato «decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è sostituita dalla seguente:

«*b*) al 20 per cento della SU legittima, fino ad un massimo complessivo di 65 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico dell'unità strutturale oggetto di intervento, secondo la vigente disciplina sismica, e contestualmente interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica C ai sensi del decreto ministeriale linee guida, ferma restando l'applicazione del decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo».

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è sostituita dalla seguente:

«*c*) al 25 per cento della SU legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell'unità strutturale oggetto di intervento secondo la vigente disciplina sismica e contestualmente interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica B ai sensi del decreto ministeriale linee guida, ferma restando l'applicazione del decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo».

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è soppressa.

5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nel caso di residenze rurali abbandonate per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della legge regionale n. 65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto ad oggetto incrementi di SU, tali superfici sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi dell'art. 2, comma 1.».

6. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».

7. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Le addizioni volumetriche di cui al comma 1 sono realizzate in coerenza con i caratteri tipologici, formali e costruttivi che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza.».

8. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è soppresso.

9. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 le parole: «può applicare» sono sostituite dalla seguente: «applica».

10. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. La riduzione minima di cui al comma 6 si applica senza ulteriori atti alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma.».

11. Dopo il comma *6-bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 è aggiunto il seguente:

«*6-ter*. Qualora sugli edifici soggetti ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo siano eseguiti interventi che garantiscano il raggiungimento dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza di cui al comma 1, lettera *a*), si applica la riduzione minima di cui al comma 6.».

Art. 5.

Documentazione per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 3/2017


1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2017 le parole: «negli ultimi cinque anni;» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge o l'esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell'immobile nel medesimo periodo;».

Art. 6.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nei centri storici. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 3/2017

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 3/2017 è inserito il seguente:

«*Art. 4-bis (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nei centri storici)*. — 1. I comuni situati nelle aree interne indicate nella deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2014, n. 32 (Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Indirizzi per l'attuazione nell'ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020) applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione agli interventi di recupero su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee «A» di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in



vigore del presente articolo e che presentano le medesime caratteristiche di degrado di cui all'art. 1, comma 3, lettera b).

2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima del 50 per cento nel caso di interventi che, nel rispetto della disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali, garantiscano il raggiungimento della classe energetica D ai sensi del decreto ministeriale linee guida eseguiti contestualmente ad interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica.

3. I comuni possono prevedere un'ulteriore riduzione degli oneri di urbanizzazione, nell'ambito degli interventi da realizzarsi sugli edifici di cui al comma 1, in misura proporzionale ai diversi livelli di risparmio energetico e di sicurezza sismica raggiunti con l'intervento.

4. Ai fini della verifica da parte del comune della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge, i proprietari degli immobili allegano alla richiesta di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le dichiarazioni necessarie alla verifica:

a) dello stato di abbandono dell'immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente articolo o l'esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell'immobile nel medesimo periodo;

b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall'art. 1, comma 3, lettera b), nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.

5. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante il livello di risparmio energetico e di sicurezza sismica da conseguire. In sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza del livello di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l'intervento.»

Art. 7.

Sanzioni. Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale n. 3/2017

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 3/2017 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Sanzioni). — 1. Nel caso di realizzazione difforme rispetto ai titoli abilitativi degli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo II della legge regionale n. 65/2014.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00234

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2020, n. 38.

Autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 49 dello statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. Al fine di reperire maggiori risorse finanziarie, nel nuovo contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è opportuno prevedere la possibilità di rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. Al fine di reperire maggiori risorse finanziarie nel nuovo contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19 la giunta regionale è autorizzata, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, ad effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. La rinegoziazione è da effettuarsi mediante estensione della durata dell'ammortamento dei mutui in essere con la stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino alla data del 31 dicembre 2043, alle condizioni di tasso d'interesse



fisso e tenuto conto di eventuali limiti di importo minimo che potranno essere definiti dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti delle regioni e delle province autonome.

3. Il risparmio complessivo di spesa derivante dalla rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2, è stimato, per il triennio 2020-2022, in euro 30.239.893,85, di cui euro 13.681.663,16 nell'anno 2020, euro 8.448.873,02 nell'anno 2021 ed euro 8.109.357,67 nell'anno 2022.

4. La giunta regionale, a seguito del perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le necessarie variazioni, rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza, mediante incremento degli stanziamenti della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondo di riserva», titolo I «Spese correnti» e contestuale riduzione degli stanziamenti della missione 50 «Debito pubblico» entro il limite degli importi per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 di seguito individuati:

a) euro 13.178.721,29 per il 2020, euro 7.836.328,11 per il 2021, euro 7.886.450,28 per il 2022 dalla missione 50, programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 4 «Rimborso prestiti»;

b) euro 502.941,87 per il 2020, euro 612.544,91 per il 2021, euro 222.907,39 per il 2022 dalla missione 50 «Debito pubblico», programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 1 «Spese correnti».

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), ai maggiori oneri per il servizio del debito conseguenti all'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1 e 2, dall'anno 2032 all'anno 2043, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00235

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2020, n. 39.

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 18 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 3, e l'art. 63, comma 2, dello statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015);

Vista la nota del 27 maggio 2020 del Consiglio delle autonomie locali, con la quale è stato comunicato che non esprimerà parere obbligatorio considerata la situazione emergenziale COVID-19;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 21 febbraio 2020, n. 8, è stata pubblicata la legge regionale n. 11/2020.

2. Per evitare l'impugnativa da parte dello Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire osservazioni sulla legge regionale n. 11/2020, da parte sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia del Ministero dell'interno.

3. Il Ministero del lavoro invita la Regione Toscana a rivalutare gli articoli della legge regionale n. 11/2020 che limitano alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) la possibilità di essere coinvolte in varie attività previste dalla medesima legge.



4. Il Ministero dell'interno ha sollevato obiezioni lamentando l'esercizio da parte della regione di attività legislativa in materia di ordine pubblico la quale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo della Costituzione, è di esclusiva competenza statale.

5. Il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha subordinato la non impugnativa all'adozione di alcune modifiche che si ritiene di apportare, in quanto non incidono sulle scelte fondamentali della legge regionale n. 11/2020 e sono in linea con la volontà di non interferire con le competenze dello Stato, come del resto già si legge, tra l'altro, nei punti 3, 4, 5 e 11 del preambolo ed in varie parti dell'articolato vigente.

6. Sussiste infine la necessità di eliminare un refuso nel comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2020, nonché di provvedere all'inserimento di una norma transitoria per gli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 11/2020

1. Dopo il punto 13 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015), è aggiunto il seguente:

«13-bis. In relazione all'art. 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017, relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017, senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 14/2017.»

2. Dopo il punto 13-bis del preambolo della legge regionale n. 11/2020 è aggiunto il seguente:

«13-ter. In osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice;».

Art. 2.

Sicurezza partecipata. Modifiche all'art. 7 della decreto-legge n. 11/2020

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2020 è abrogato.

Art. 3.

Linee guida. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 11/2020

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «controllo del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «presidio della sicurezza integrata».

Art. 4.

Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 11/2020

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2020 è abrogato.

Art. 5.

Nuclei specializzati. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 11/2020

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2020 sono aggiunte le parole: «nell'ambito delle competenze della polizia locale».

Art. 6.

Mediazione sociale. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 11/2020

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2020 dopo le parole: «polizia municipale» sono inserite le seguenti: «nell'ambito della propria attività d'istituto».

Art. 7.

Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie. Abrogazione dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2020

1. L'art. 44 della legge regionale n. 11/2020 è abrogato.


Art. 8.

Norme transitorie. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 11/2020

1. Al comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «del regolamento previsto dal medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2020 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021).».



La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00236

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 40.

Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 22 giugno 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *m*) dello statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12, 13, 112 e 115;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione di bilancio 2019-2021);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. La regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nel Programma regionale di sviluppo 2016-2020, associando e coniugando — anche operativamente — i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali.

2. Il patrimonio culturale costituisce una straordinaria occasione di fruizione ed esperienza culturale per la comunità, oltre che elemento di identità per il territorio.

3. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche culturali alla garanzia delle migliori condizioni e del più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale del Paese e promuovere la sostenibilità dello stesso sistema di offerta culturale.

4. La regione ha riconosciuto l'eccezionale valore culturale del Patrimonio Alinari, che rappresenta uno dei più grandi archivi fotografici del mondo, testimonianza unica della cultura, del paesaggio, dell'arte, della moda italiana tra la seconda metà dell'800 e la prima metà del '900.

5. La Regione Toscana ha quindi stabilito, con la legge regionale n. 65/2019, le disposizioni per l'acquisizione al proprio patrimonio del Patrimonio Alinari in modo da garantire la sua conservazione e valorizzazione e, soprattutto, la fruibilità per il pubblico.

6. È quindi fine prioritario della Regione Toscana garantire la custodia e la corretta conservazione del Patrimonio Alinari, nel rispetto dei principi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamati dall'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004, per assicurarne l'integrità e le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.


7. A questo fine, l'art. 59 della richiamata legge regionale n. 65/2019 dispone che la giunta regionale provveda ad istituire un soggetto giuridico per la gestione del Patrimonio Alinari, in coerenza con l'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 21/2010 e nel rispetto dell'*iter* previsto dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), in coerenza con le strategie e modalità operative definite dal Piano strategico di sviluppo culturale, di cui all'art. 58 della medesima legge, già approvato dalla stessa giunta regionale con deliberazione 17 febbraio 2020, n. 181 (Approvazione dello schema di Piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «art. 58 legge regionale n. 65/2019»).

8. La collezione «Oro d'Autore» è composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti ed è stata utilizzata per promuovere, anche all'estero, l'eccellenza delle lavorazioni orafe aretine.

9. La Regione Toscana ha riconosciuto l'eccezionale valore della collezione «Oro d'autore».

10. Con legge regionale n. 65/2019, la Regione Toscana ha quindi disposto l'acquisizione della collezione al patrimonio regionale, anche per trasformare l'attuale Casa dell'oro da centro espositivo a museo.

11. La regione intende, da un lato, preservare l'integrità della collezione e, dall'altro, realizzare e garantire le migliori condizioni per la sua fruizione, portando a conoscenza di un più vasto pubblico il rilievo storico e culturale di tale patrimonio.



12. La regione intende assicurare, inoltre, l'accesso alla conoscenza del patrimonio storico, filosofico, linguistico e artistico di uno dei più significativi momenti della storia e della cultura italiana — l'Umanesimo e il Rinascimento — già asse tematico delle politiche del POR FESR 2014-2020.

13. In particolare, l'obiettivo della regione è quello di riconsiderare questa grande esperienza culturale e umana in tutta la sua complessità — e non soltanto attraverso analisi di carattere specialistico — e anche attraverso gli strumenti di carattere informatico che consentono, oggi, di penetrare in modi nuovi ed assai originali nel passato.

14. È necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne una rapida applicazione.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Contributi per la gestione del Patrimonio Alinari

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto esercizio al costituendo soggetto giuridico di cui all'art. 59, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione di bilancio 2019-2021), al fine di concorrere alla valorizzazione del Patrimonio Alinari, acquisito al patrimonio regionale.

Art. 2.

Completamento delle azioni connesse alle verifiche ed alla custodia del Patrimonio Alinari

1. Al fine di consentire compiutamente le verifiche dell'integrità del patrimonio acquisito e la sua custodia fino all'approntamento delle future sedi di conservazione ed esposizione, di cui agli articoli 56, comma 2, e 60, comma 1 della legge regionale n. 65/2019, la giunta regionale è autorizzata alla spesa di ulteriori risorse pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 180.000,00 per l'anno 2021.

Art. 3.

Contributo alla Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione «Oro d'autore»

1. La giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a favore della Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione «Oro d'autore», di proprietà regionale, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale della stessa collezione di cui all'art. 43, comma 1 della legge regionale n. 65/2019, finalizzato alla progressiva caratterizzazione del percorso espositivo in museo, secondo i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale dall'art. 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d'Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e la regione, subentrata nella proprietà della collezione, e previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione nonché quelle di realizzazione degli interventi.

Art. 4.

Contributo straordinario all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze

1. Al fine di sostenere progetti di studio e ricerca dedicati alle opere e agli autori principali dell'Umanesimo e del Rinascimento quale momento altamente qualificante della cultura toscana nel panorama letterario, filosofico ed artistico nazionale ed internazionale, la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze un contributo complessivo di euro 630.000,00 nel triennio 2020-2022 di cui:

euro 130.000,00, per l'annualità 2020;
euro 250.000,00, per l'annualità 2021;
euro 250.000,00, per l'annualità 2022.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.

Art. 5.


Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2020 e di euro 180.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione I «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.

3. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 3 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 4, è autorizzata la spesa di euro 130.000,00 per l'anno 2020 ed euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.



5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:

anno 2020:

in diminuzione, missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondi di riserva», titolo 1 «Spese correnti», per euro 380.000,00;

in aumento, missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti», per euro 130.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo I «Spese correnti», per euro 200.000,00;

anno 2021:

in diminuzione, missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondi di riserva», titolo I «Spese correnti», per euro 1.230.000,00;

in aumento, missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», titolo 1 «Spese correnti», per euro 180.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti», per euro 250.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

anno 2022:

in diminuzione, missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondi di riserva», titolo 1 «Spese correnti», per euro 850.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo I «Spese correnti», per euro 250.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo I «Spese correnti», per euro 600.000,00.

6. Agli oneri di cui all'art. 1, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).


20R00327

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 1 0 1 7 *

€ 1,00

